

N.R.G. 270/2021



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

TONINELLI FRATELLI AZIENDA AGRICOLA

PARTE RICORRENTE

e

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO TERRITORIALE D.LE LAVORO DI MILANO-LODI**

PARTE RESISTENTE

Oggi 05/07/2023, alle ore 11:57, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per TONINELLI FRATELLI AZIENDA AGRICOLA l'Avv. Andrea Loro.

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE l'Avv. Caravelli in sostituzione dell'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta esibita in udienza ed acquisita agli atti.

Per ISPETTORATO TERRITORIALE DLE LAVORO DI MILANO-LODI il funzionario delegato dott. Scafuro.

Il Giudice,

ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m.

invita le parti alla discussione.

Toninelli Fratelli discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda e per l'annullamento del verbale di accertamento.

Parte resistente Inps discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.

Parte resistente Ispettorato discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi.

Il Giudice

dott. Francesco Manfredi





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **270/2021** promossa da:

TONINELLI FRATELLI AZIENDA AGRICOLA (C.F. 10130940157), rappresentato e difeso dall'Avv. GRIGNANI GUIDO e dall'Avv. LORO ANDREA (LRONDR78M04M102I) VIA MARCONI 5 20077 MELEGNANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

ISPETTORATO TERRITORIALE DLE LAVORO DI MILANO-LODI (C.F. 97900660586), rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. COLOPI CARLO, dott.ssa MALLARDO ANNALISA (MLLNLS69D58H703Y) VIA M. MACCHI, 7/11 C/O DIREZ. PROV/LE LAVORO 20124 MILANO; dott. PAPAPIETRO MICHELE (PPPMHL65D20A662N) VIA LEGNANO 23 LODI.

Parti resistenti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., depositato in data 3.6.2021, Toninelli Fratelli Azienda Agricola, nel contraddittorio con I.N.P.S. e I.T.L. Milano-Lodi, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, in opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008253/DDI del 4.12.2019 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi ed alla delibera di rigetto del ricorso amministrativo n. 242 della Commissione Centrale per l'Accertamento dei Contributi Agricoli Unificati, seduta del 28.4.2021, prot. INPS n. 4927 – 29/04/2021, 0059667, notificata al ricorrente in data 6.5.2021, riguardanti violazioni per le ore di lavoro straordinario non registrate sul LUL e la debenza contributiva per i dipendenti Fata (dall'assunzione, giornate di venerdì e sabato), Arfini (dall'assunzione, giornata del sabato), Parisi (dall'assunzione, giornata del sabato), Meazza (dall'assunzione, giornata del sabato), Pernigoni Maria (dall'assunzione, giornata del sabato), Pernigoni Teresa (dall'assunzione, giornata del sabato) in contrasto con l'art. 39 c. 1 e 2 e c. 7 del d.l. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008) e altresì la riqualificazione della percentuale di lavoro *part time* del dipendente Valli Carlo (con conseguente omissione contributiva), in ottemperanza al disposto dell'art. 9-bis c. 2 del d.l. n. 510/1996 (conv. in l. n. 608/1996), da cui la diffida ad adempiere emessa da I.N.P.S. prot. n. 4927.04/12/2019.0117553.

In particolare, l'Azienda Agricola ha contestato di dover corrispondere gli importi sanzionatori di cui al



verbale di accertamento e notificazione e i contributi previdenziali e somme aggiuntive di cui al ricalcolo della diffida I.N.P.S. sede di Lodi del 4.12.2019, per le annualità dal 2014 al 2019, deducendone l'errore di calcolo, evidenziando l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori, eccependo elementi non considerati nel calcolo dall'ispettore (periodi di chiusura dell'azienda); con riferimento al dipendente Valli Carlo, ha esposto delle risultanze dei fogli presenza, richiamato l'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale di Lodi ed, infine, eccepito l'effettiva condizione di pensionato del Valli e le conseguenze annesse in punto di orario di lavoro (trattenimento volontario oltre l'orario prestabilito, per accudire animali di proprietà all'interno della predetta azienda).

Si è regolarmente costituito l'Ispettorato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e nel merito il rigetto per infondatezza, in fatto e in diritto.

Si è regolarmente costituito I.N.P.S., eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto l'opposizione sarebbe promossa avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, atto amministrativo endoprocedimentale non definitivo e non lesivo di diritti soggettivi e nel merito ribadiva la sussistenza dei fatti accertati in sede ispettiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Divenuto assegnatario del fascicolo a decorrere dal 27.09.2021, istruita la causa mediante prova per testi ed i documenti prodotti, previa rimessione sul ruolo e deposito di note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa attraverso la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Deve essere rilevato il difetto di legittimazione dell'Ispettorato Territoriale di Milano-Lodi, per i motivi che di seguito saranno indicati.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorché venga proposta ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c. avverso il verbale di accertamento ispettivo in materia previdenziale, la domanda deve essere qualificata come accertamento negativo dell'obbligazione contributiva (tra le tante, v. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 14965 del 6.9.2012; v. anche Cass. civ. sez. lav. sent. n. 17355 del 13.7.2017); non si tratta dunque di un giudizio di impugnazione del verbale amministrativo, ma di una azione con la quale il ricorrente chiede che venga accertata l'insussistenza del credito contributivo che scaturisce dai fatti oggetto di accertamento.

Si impone dunque una prima considerazione: l'Ispettorato Territoriale del Lavoro non è legittimato passivo con riferimento alla domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva fatta valere da INPS a mezzo diffida, in quanto tale amministrazione non è parte del rapporto giuridico-previdenziale.

I fatti oggetto di accertamento ispettivo, tuttavia, costituiscono, ove provati, illeciti amministrativi fonti di sanzioni di natura amministrativa.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità richiamata dall'Ispettorato nella memoria di difesa, condivisa da questo Giudice e conforme a precedenti pronunce di questo Tribunale, esclude la possibilità di impugnare



il verbale di accertamento di violazioni amministrative e conseguente irrogazione di sanzioni. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 16 del 2007 hanno affermato il seguente principio, costante in giurisprudenza: *“in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981”* (cfr. anche Cass. civ. Sez. II Sent., 12/10/2007, n. 21493 e ss. conformi: *“in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, che viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, per le quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione”*).

In applicazione del predetto principio, deve affermarsi l'inammissibilità della domanda di impugnazione del verbale di accertamento finalizzata ad escludere la sussistenza di fatti integranti illeciti amministrativi e pertanto l'Ispettorato del Lavoro non è legittimato passivo nel presente giudizio.

Consegue da ciò la giurisdizione del giudice ordinario specializzato, trattandosi di controversia previdenziale riguardante l'accertamento negativo dei contributi dovuti ad I.N.P.S., che è ente titolare del credito e della pretesa impositiva.

Va altresì premesso che la fattispecie rientra nell'alveo normativo di cui all'art. 116 comma 8 lett. B) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, trattandosi di un caso di evasione contributiva connessa a registrazione e denunce obbligatorie, quali quelle inerenti i L.U.L. (v. *infra*) con tutte le conseguenze in punto di riparto dei carichi probatori (v. a partire da Corte cost., 03/10/1990, n. 433; v. in particolare Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/06/2022, n. 20446 che così insegna: *“ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè (al) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate" [...] è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione; e: “l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante*



l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti?").

E, sebbene l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria gravi sull'ente titolare del credito, non risulta che il datore di lavoro abbia superato la presunzione relativa di sussistenza di un intento fraudolento, fornendone la prova contraria.

Non ricorrono, comunque, i presupposti per ravvisare la fattispecie – meno grave- di omissione contributiva (si veda pur sempre cass. civ. sez. lav. sent. n. 28966 del 2011).

Tutto quanto chiarito, con verbale di primo accesso ispettivo del 25.5.2019 (v. doc. n. 2 fasc. ITL), acquisite, oltre alla documentazione dell'azienda, le dichiarazioni dei dipendenti O.T.I. Meazza, Parisi, Pernigoni Mariantonia, Arfini, Pernigoni Teresa, Fata e della responsabile Ilenia Toninelli, e con verbale del 25.10.2019 a integrazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti durante il primo accesso (v. doc. nn. 4-5 fasc. ITL), l'Ispettorato ha accertato che il datore di lavoro avesse esposto nei L.U.L. (v. i docc. da 9 a 14 fasc. ric.) un monte ore di lavoro straordinario inferiore a quello superiore dichiarato dai dipendenti in sede ispettiva e che l'omessa registrazione delle ore di straordinario svolto avesse come specifico fine l'evasione contributiva.

Nello specifico, dalle risultanze accertative è emerso che alcuni lavoratori hanno lavorato, sin dall'assunzione, per un orario di lavoro superiore a quello registrato nei L.U.L.

In particolare: - il dipendente O.T.I. Fata Daniele risulterebbe aver effettuato 5 ore di lavoro straordinario, dalle 17:00 alle 22:00 il venerdì ed il sabato; - il dipendente O.T.I. Arfini Giovanna avrebbe effettuato 5 ore di lavoro straordinario, dalle 17:00 alle 22:00, il giorno del sabato; - il dipendente O.T.I. Parisi Anna avrebbe effettuato 6 ore di lavoro straordinario, dalle 18:00 alle 24:00, il giorno del sabato; - il dipendente O.T.I. Meazza Fabrizio avrebbe svolto 6 ore di straordinario, dalle 19:00 alle 1:00 il giorno del sabato; - il dipendente Pernigoni Maria Antonia avrebbe svolto 6,5 ore di straordinario, dalle 18:00 alle 1:00, nel giorno del sabato; - il dipendente Pernigoni Teresa avrebbe effettuato 6 ore di lavoro straordinario, dalle 19:00 alle 1:00, il giorno del sabato.

Con riferimento alla posizione del dipendente O.T.D. Valli, inq. nell'area 1, con il profilo professionale di operaio, dall'accertamento ispettivo è emerso che venisse retribuito per tre ore giornaliere piuttosto che le quattro effettivamente svolte per il periodo di lavoro, ovvero dal 17.10.2016 al 30.4.2017. La retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi sarebbe stata inferiore a quella dovuta per legge.

La diffida di INPS del 4.12.2019 contiene il prospetto di calcolo della contribuzione e delle somme aggiuntive, dovute per ciascun dipendente, per complessivi € 57.103,22 (v. doc. n. 1 fasc. ric., diffida e



allegati).

Alla luce delle superiori considerazioni, I.N.P.S., per il tramite dell'attività ispettiva svolta dai funzionari di I.T.L., ha provato la fondatezza della pretesa contributiva, per i motivi di seguito esposti:

- occorre sottolineare che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000);
- priva di pregio è l'allegazione (peraltro generica) sulle circostanze in cui sono state rese le deposizioni: il ricorrente non ha fornito traccia probatoria, nemmeno di natura indiziaria, di pressioni degli ispettori sui lavoratori per rendere dichiarazioni o di un clima concitato, durante l'attività del ristorante *Agriturismo Luna*, circostanze che comunque non sono emerse dall'istruttoria orale disposta dal giudice sul punto.

Emerge comunque dal verbale di primo accesso ispettivo del 25.5.2019 (nulla emergendo dal verbale interlocutorio del 25.10.2019), che gli ispettori hanno ricevuto le dichiarazioni durante l'orario di pranzo, mentre gli addetti alla sala intrattenevano alcuni clienti od erano in cucina od erano intenti a grigliare verdure, senza che sia stata allegata e provata una azione di ostacolo all'attività lavorativa tale da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese (v. doc. n. 2 fasc. ITL); le risultanze della prova orale confermano l'assunto (v. deposizioni testimoni escussi sia di parte opponente che delle controparti). In particolare, l'istruttoria orale (v. deposizione teste Calabrese, a conferma deposizione teste Maiello) ha confermato che è prassi dell'Istituto che l'accesso ispettivo avvenga durante l'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti, intorno all'ora di pranzo, per arrecare minor disturbo all'attività;

- risulta che gli ispettori hanno effettuato un secondo accesso, il 25.10.2019 (v. doc. n. 5 fasc. ITL), per integrare le dichiarazioni rese da quattro dipendenti, a garanzia della completezza del materiale probatorio, di talché, anche sotto questo profilo, deve predicarsi la correttezza della condotta dell'Ispettorato e pertanto, di conseguenza, l'attendibilità obiettiva delle deposizioni rese dai lavoratori, soggettivamente credibili in ragione della posizione di terzietà e della dichiarazione resa nell'immediatezza dell'accesso ispettivo.

Orbene, ogni deposizione risulta circostanziata e precisa, con riferimento ad indicazioni spazio-temporali. Raffrontando le deposizioni rese all'esito dei due accessi non si rilevano smentite, ritrattazioni o contraddizioni contenutistiche (semmai integrazioni dell'orario serale per quattro



dipendenti, che comunque confermano le precedenti dichiarazioni sul lavoro serale)¹. Emerge una precisa concordanza tra le dichiarazioni rese, esaminate nel loro complesso, quanto a orari di lavoro, giorni di riposo settimanali, sostituzioni dei dipendenti, mansioni, sì che se ne deve ribadire l'attendibilità.

Dalle deposizioni rese dai dipendenti (comprehensive di quelle rese in sede di integrazione), è emerso, per quel che più rileva in punto di straordinario, che, dalla data della loro assunzione:

- a) Fata Daniele ha lavorato il venerdì e il sabato dalle 17 alle 22, per 5 ore;
 - b) Parisi Anna ha lavorato tutti i sabati dalle 18 alle 24, per 6 ore;
 - c) Meazza Fabrizio ha lavorato il sabato dalle 19 all'1/2 di notte, per 5 ore;
 - d) Pernigoni Maria Antonia ha lavorato il sabato dalle 18:30 all'1 di notte, per 6,5 ore;
 - e) Arfini Giovanna, aiuto cuoca di Fata, ha lavorato il sabato sera e rispetta gli stessi orari di Fata, per dichiarazione di Meazza, documentazione agli atti, e non contestazione del ricorrente; quindi per 5 ore;
 - f) Pernigoni Teresa ha lavorato tutti i sabati sera, assieme a Meazza, stesso orario (c.d. *doppio turno* pranzo - cena), dalle 7/8 ora di arrivo fino all'1 di notte, per 6 ore.
- Appare evidente la divergenza oraria rispetto ai dati indicati nei L.U.L. prodotti (v. docc. da 9 a 14 compresi fasc. ric.), solo comparando le ore di straordinario registrate mensilmente per ogni dipendente. Si rileva lo scostamento dell'orario di lavoro (straordinario) effettivamente svolto rispetto a quanto concordato nei contratti individuali di lavoro (ad es. per Pernigoni Maria Antonia l'orario del sabato sera, da contratto individuale, avrebbe dovuto essere dalle 18:00 alle 21:30 – v. doc. n. 5 fasc. ric.; v. con riferimento al dipendente Fata, che l'orario effettivo non corrisponde all'orario effettivamente rispettato);
- È irrilevante la circostanza che il ristorante Agriturismo Luna, gestito dall'azienda agricola, fosse aperto su prenotazione il sabato sera, perché ciò che è rilevante sono gli orari di lavoro

¹ A titolo esemplificativo, il dipendente Fata dichiara il 25.5.2019 che: “faccio pausa il giovedì, lavoro tutti i giorni compreso sabato e domenica [...] Quando faccio riposo ... *invece lavora Giovanna*. [...] comunque, la sera facciamo solo venerdì e sabato. Domenica solo a pranzo. Carlo Valli che anche lui lavora tutti i giorni escluso il lunedì. Carlo Valli inizia alle 12:00 e finisce alle 16:30-17:00 *compresa la pausa*”; invece il 25.10.2019 dichiara: “lavoro tutti i giorni compresa la domenica, riposo il giovedì. Inizio alle 8:00 fino alle 15:30 tutti pranzi ed il giovedì mi sostituisce Giovanna (Arfini). La sera lavoro minimo dalle 4 alle 6 [...]. Quindi la sera quando lavoro faccio 5 ore”. Il dipendente Valli, menzionato da Fata, e sentito a parte, dichiara in data 25.5.2019: “lavoro per la Toninelli Fratelli Società Agricola dal 17 ottobre 2016, inizialmente con contratto part-time a tempo determinato e dal 1 maggio 2017 a tempo indeterminato con orario di lavoro di 18 ore settimanali, 3 ore al giorno per 6 giorni con riposo il lunedì. [...] Preciso che il mio orario di lavoro è dalle 12:00 alle 16:00 – 16:30”. Arfini Giovanna dichiara in data 25.5.2019: “[...] Sono assunta a tempo indeterminato dalle 10:00 alle 16:30, *faccio mezz'ora/un'ora di pausa pranzo* [...] Lavoro tutti i giorni tranne la domenica. A volte lavoro la sera e faccio gli straordinari; ricevo regolare busta paga; prendo circa 1300/1600 euro al mese, dipende se faccio straordinari”. Anna Parisi dichiara il 25.10.2019: “dichiaro che riposo la domenica e lavoro dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 17:00 con *un'ora di pausa*. La sera lavoro dalle 18:00 alle 12:00Pm. per tutti i sabati del mese. Di venerdì non mi capita di lavorare. Il sabato lavoro con Fabrizio Mazza e Teresa Pernigoni tutti i sabati noi tre fissi e facciamo il doppio turno, sia il pranzo 10/17 che la sera 18/12 [...]”.



effettivamente svolti dai dichiaranti, in particolare le ore di straordinario non dichiarate nei giorni in cui il ristorante Luna era aperto.

A prescindere da tale assorbente irrilevanza, sussistono le due dichiarazioni rese dalla responsabile, Ilenia Toninelli, figlia del titolare (la prima in data 25.5.2019: *“della sala di ricezione dei clienti si occupa Meazza Fabrizio che gestisce le prenotazioni”* la seconda in data 25.10.2019: *“il giovedì, il venerdì, sabato e domenica anche dalle 19.30 (circa) alle 22:00 su prenotazione”*), da ritenersi non attendibili in quanto: a) non trovano riscontro nel dichiarato dello stesso Meazza, circostanza singolare, essendo il medesimo responsabile della sala (dichiara in maniera analitica di occuparsi di cassa, preventivi, scontistica, rapporti con i fornitori) e referente della cucina; b) l'interesse posseduto da Toninelli ad un certo esito della causa, dimostrato dal grado di stretta parentela con i responsabili della società, rende il contenuto della dichiarazione, riferito alla prenotazione, da considerare con attenzione e liberamente valutabile dal Giudice. Ancora, rilevante non è l'apertura su prenotazione (fissa per i giorni indicati) ma l'orario di lavoro effettivamente svolto dai dipendenti dagli stessi, come dichiarato in sede ispettiva;

- l'impianto motivazionale e probatorio del verbale unico di accertamento e notificazione rispetta quanto previsto dall'art. 13 comma 4 lettere a), b), c), d), e) del d.lgs. 124/2004. Il verbale unico fa puntuale riferimento alle fonti di prova (v. anche i nomi e cognomi dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni, i LUL, la menzione dei contratti di lavoro, i registri dei corrispettivi dell'agriturismo Luna) ed alle modalità con cui i funzionari hanno acquisito le prove (escussione testi, acquisizione documentale etc.); il ricorrente, al riguardo, non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa nel corso della fase amministrativa;
- il ricorrente eccepisce del numero di giorni di chiusura del locale di venerdì e sabato sera. A prova della deduzione produce una tabella riepilogativa in *file excel*, modificabile, la cui unilaterale provenienza non arriva a scalfire il consolidato corredo probatorio di controparte (v. doc. n. 8 fasc. ric.). I dati indicati non trovano riscontro nella documentazione prodotta (niente emerge, ad es., dai contratti individuali prodotti, che non sono prova dell'orario effettivo svolto o dalle dichiarazioni dei dipendenti o della Toninelli sui giorni di chiusura).

È vero piuttosto che dalla disamina dei dati indicati nei L.U.L. emergono, analiticamente, i giorni di chiusura, che gli ispettori (in seguito I.N.P.S.) hanno, altrettanto analiticamente, considerato nel calcolo della contribuzione dovuta; in ogni caso, il ricorrente non offre prova, nemmeno presuntiva, che gli Ispettori non abbiano considerato i giorni indicati nei LUL;

- con riferimento agli straordinari effettivamente versati dal datore ed alla loro considerazione nell'imponibile contributivo, l'importo è stato computato basandosi sul maggiore imponibile dovuto, come riscontrabile nell'allegato A alla diffida INPS, nel quale risultano le differenze tra dati



dichiarati, dati accertati all'esito del controllo ispettivo, contributi dovuti nel periodo aprile 2014 – marzo 2019.

I calcoli dell'Ispettorato del Lavoro sono corretti, anche ad una rapida disamina *ictu oculi*, dal momento che, ad es. per il dipendente Fata, per il mese di aprile 2014, figurano per sommatoria, ricavabile dai L.U.L. prodotti dal ricorrente (doc. n. 9), nn. 14,30 ore di lavoro straordinario per i giorni di sabato e venerdì.

Considerando che per i giorni di venerdì e sabato, come da dichiarazione resa da Fata, sono state svolte ben 5 ore di straordinario, ne deriva che le ore del mese di aprile 2014 sarebbero complessivamente in numero di 40 (contando i venerdì ed i sabati riportati nel mese di aprile di cui al LUL), da cui vanno decurtate le 14,30 ore di cui sopra. Pertanto, l'eccezione del ricorrente viene smentita da un semplice calcolo numerico, da cui deriva, per arrotondamento, la cifra di 27, così come riportata nel prospetto ITL (v. doc. 1 B).

Sempre a titolo di esempio, per la dipendente Anna Parisi, per il mese di aprile 2014, le ore di straordinario del prospetto avversario sono in numero di 6; dal LUL emerge che nello stesso mese ha svolto ore di straordinario pari a 2 ore per due sabati (1 per sabato), dunque correttamente ITL ha ignorato queste due ore, effettuando il computo sulle (maggiori) 6 ore dichiarate dalla dipendente e non registrate nei LUL. Da una approfondita disamina mese per mese, dipendente per dipendente, l'eccezione del ricorrente viene sconfessata dalla approfondita analisi della documentazione prodotta;

- il calcolo, da ritenersi corretto ed immune da vizi, di I.N.P.S., viene ad essere ulteriormente confermato dalle deposizioni dei testimoni escussi nel presente giudizio, i quali hanno reso dichiarazioni, concordanti e precise, sulle modalità dell'accertamento e sul riscontro delle ore di lavoro straordinario in numero maggiore rispetto a quelle dichiarate nei L.U.L. dal datore di lavoro. Gli ispettori, sentiti come testimoni (le modalità accertative rappresentando un profilo controverso e bisognoso di prova), hanno riferito delle attività ispettive svolte, della prassi dell'orario di accesso sul luogo di lavoro, degli elementi esterni di riscontro alle dichiarazioni del personale sentito in sede di primo accesso, oltre che dei giorni di apertura del locale (*“risultò che il locale era quasi sempre aperto, in particolare i giorni in cui i lavoratori ci avevano dichiarato che erano presenti; Il maggiore introito delle entrate economiche dell'agriturismo avveniva per lo più nei giorni del fine settimana, dove nel LUL non c'era traccia delle presenze dei lavoratori o dell'orario di lavoro, o c'era una traccia parziale rispetto agli orari dichiarati”* – v. teste Calabrese); i testimoni del ricorrente, piuttosto, non sono stati in grado di riferire delle circostanze del primo accesso né che orario di lavoro svolgessero (v. deposizione del teste dipendente Perrigoni) o piuttosto hanno confermato le risultanze ispettive (v. deposizione del teste dipendente Fata);



- il ricorrente, infine, come correttamente dedotto da I.N.P.S., non ha allegato né eccepito la sussistenza di una causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione (fatto incontrovertito).

Con riferimento al dipendente O.T.D. Valli Carlo, operaio specializzato – cameriere di sala- a tempo indeterminato con orario *part time* al 46%, si osserva quanto segue:

- quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese, riscontrabili in quelle dei colleghi di lavoro (v. dichiarazione Pernigoni Teresa) ed alla sua credibilità soggettiva, valga quanto sopra esposto; ne consegue che deve ritenersi dimostrata la circostanza dell'orario giornaliero di 4 ore per sei giorni a settimana, dalle 12 alle 16 (v. dichiarazione resa dal dipendente Valli);
- quanto al rapporto di lavoro, è documentale che risulti assunto a tempo determinato in data 17.10.2016, con orario *part time*, per tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 12:00 alle 15:00 (3 ore giornaliere), per complessive 18 ore settimanali e che il rapporto sia stato trasformato in tempo indeterminato a partire dal 1.5.2017 (v. doc. n. 5 fasc. ric.);
- non sussistono – per non essere emerse in sede ispettiva, né in sede di giudizio- circostanze che possano giustificare la deroga e una durata inferiore del monte ore da contratto individuale così come previsto dalle causali dell'art. 40 del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006 applicabile al rapporto (v. contratto individuale, doc. 5 cit.); l'azienda agricola avrebbe dovuto provvedere al calcolo dei contributi dovuti non sulle singole ore svolte, ma sull'intera retribuzione giornaliera prevista dal contratto integrativo provinciale di Lodi;
- l'art. 9 del Contratto Integrativo Aziendale sancisce, per quel che più rileva, che *“la durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1) per prestazioni settimanali: 24 ore; 2) per prestazioni mensili: 72 ore; 3) per prestazioni annuali: 500 ore”*. Appare allora rilevante il principio del minimale contributivo, di cui all'art. 1 c. 4 d.l. n. 2 del 2006, conv. in L. n. 81 del 2006, che rinvia espressamente all'art. 1 c. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con mod. dalla l. n. 389 del 1989 e la cui applicazione comporta che *“l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (cosiddetto «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione”* (Cass. civ. Sez. lavoro, 24/02/2004, n. 3675);
- tanto chiarito, è documentale che la società non si è comunque attenuta al disposto dell'art. 9 del Contratto Integrativo, dal momento che il monte ore settimanale risultante da contratto individuale è inferiore al minimo contrattuale previsto;



- ne consegue la correttezza del calcolo effettuato dall'Ente, in quanto sulle dichiarate 18 ore settimanali, sono state considerate le ulteriori ore (6 a settimana) non retribuite su cui non sono stati considerati i contributi dovuti, rispettando il minimale contributivo legato all'orario minimo contrattuale;
- si sottolinea l'inverosimiglianza della circostanza, sollevata dal ricorrente, del ricovero presso l'azienda agricola di alcuni animali di proprietà del Valli e del trattenimento del dipendente oltre l'orario di lavoro, in quanto non dimostrata (né menzionata dai dichiaranti) ed inverosimile, in virtù della passata esperienza di *ex*-ristoratore del Valli e delle dichiarazioni rese come testimone in giudizio (v. la dichiarazione resa in sede ispettiva; v. il doc. 5, il contratto individuale, da cui emergono le sue mansioni, v. le dichiarazioni rese in giudizio che dimostrano come la circostanza non sia veritiera: *"il cavallo lo ho a casa, non lo ho nell'azienda. Non gestivo degli animali nell'azienda, gli animali li tengo io a casa mia, dove possiedo un cortile; lì a casa possiedo cavalli, capre, galline"*);
- conclusivamente, i lavoratori escussi (v. teste Pernigoni Maria Antonia) non sono stati in grado di riferire sull'orario svolto o hanno confermato l'orario accertato in sede ispettiva (v. teste Fata, che ha confermato di terminare la prestazione alle 23:30 circa, precisando che il ristorante restava aperto anche dopo l'orario suddetto e che i colleghi continuavano a lavorarvi);
- risulta che l'imponibile per questa posizione è stato evaso, nella misura correttamente computata in sede ispettiva (v. all. A al verbale di accertamento);

La sollecitata C.T.U. contabile, all'esito dell'istruttoria, sia orale che documentale, risulta non solo non opportuna, ma non suffragata dal corredo probatorio in atti (ad es. non risulta da nessuna documentazione che il venerdì ed il sabato il locale ristorante fosse aperto solo su prenotazione; il *file excel*, liberamente modificabile, doc. n. 8 fasc. ric. è di provenienza unilaterale e scarsamente attendibile). È noto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (v. Cass. 06/12/2019, n. 31886)(così, parte motiva di Cass. civ. Sez. III, Ord., del 18-09-2020, n. 19631). Dai principi pretori esposti emerge che la consulenza tecnica sui conteggi si risolverebbe in una indagine esplorativa su elementi che sono sforniti tanto di allegazione quanto di prova.

Conclusivamente, non può che conseguire il rigetto del ricorso, avendo I.N.P.S. fornito prova della pretesa. Le spese di lite seguono la soccombenza della azienda agricola opponente nei confronti dell'ente e vengono liquidate come da dispositivo giusta la previsione del D.M. n. 55/2014 (mod. da D.M. n. 37/2018 e ss.



mod.), considerando lo scagione della controversia, la natura previdenziale, i parametri medi.

Le spese di lite tra Ispettorato Territoriale e azienda agricola ricorrente devono essere compensate, in virtù della particolarità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligazione contributiva;
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Inps le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre i.v.a., c.p.a.;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e l'azienda agricola ricorrente.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lodi, 5 luglio 2023

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi

